



COMUNE DI CONEGLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

**Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali
del 20 novembre 2007**

Approvato con delibera di Consiglio comunale
n° 26-188 del 29 novembre 2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Modalità di partecipazione**
- Art. 3 - Presentazione delle domande**
- Art. 4 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**
- Art. 5 - Concessione del posteggio**
- Art. 6 - Ubicazione e caratteristiche del mercato**
- Art. 7 - Tributi per l'occupazione del mercato**
- Art. 8 - Prodotti agricoli in vendita**
- Art. 9 - Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato**
- Art. 10 - Modalità di vendita**
- Art. 11 - Prezzi**
- Art. 12 - Modalità di utilizzo del posteggio**
- Art. 13 - Educazione alimentare ed iniziative collaterali di promozione**
- Art. 14 - Vigilanza e sanzioni**
- Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione di posteggio**
- Art. 16 - Modifiche al regolamento**

Regolamento per la disciplina del Mercato Agricolo del Comune di Conegliano

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al “ Mercato Agricolo “ del Comune di Conegliano, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 “Attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.
2. Con l’istituzione del mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli , l’Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:
 - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale;
 - promuovere l’attività di vendita di imprese agricole operanti nell’ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell’esercizio dell’attività di vendita ;
 - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l’eliminazione dell’intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali , spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti , al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all’ambiente dal trasporto delle merci ;
 - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza aziendale ;
 - garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione da parte dei consumatori;
 - favorire l’accesso alla distribuzione diretta ai consumatori di prodotti biologici;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 2 Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo di Conegliano gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 1 , comma 2 , del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 , iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993 , n. 580 , che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell’azienda agricola e della sua attività nell’ambito territoriale amministrativo della Regione Veneto con riferimento alla sede principale risultante dal registro imprese ;
 - b) vendita dei prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli , anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

- c) possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;

Art. 3 Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal competente ufficio Comunale (allegato A), contenente le seguenti indicazioni :
 - le generalità del richiedente;
 - gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - gli estremi di ubicazione dell'azienda;
 - l'indicazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita;
 - le modalità con cui si intende effettuare la vendita;
 - la dichiarazione della regolarità ai fini igienico-sanitari quando prevista dalla relativa normativa;
 - l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato;
 - la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale;
 - la dichiarazione di impegno al rispetto del presente regolamento.
2. Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, i seguenti requisiti:
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia);
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.2 comma c del presente regolamento;
 - di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs 18.05.2001 n. 228:
3. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - autocertificazione obbligatoria che tutti i prodotti posti in vendita sono di esclusiva produzione dell'azienda agricola.

Art. 4 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1 . Tutte le aziende che intendono partecipare al Mercato Agricolo devono presentare nuova domanda di ammissione.

Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati in base alle presenze effettuate nella fase sperimentale fino alla data di emanazione del nuovo regolamento e dando priorità alle aziende che non sono state oggetto di sanzioni o rilievi ispettivi nel corso del periodo sperimentale.

Per le nuove aziende che intendono partecipare per la prima volta al mercato verranno presi in considerazione le seguenti priorità:
- a) per le nuove domande costituisce titolo preferenziale la tipologia merceologica dei prodotti posti in vendita dall'azienda agricola dando priorità ai prodotti non presenti al mercato;

- b) la sede dell'azienda agricola nella provincia di Treviso;
 - c) l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo;
 - d) la distanza tra il luogo di produzione dei prodotti primari ed il Mercato Agricolo, dando priorità alle aziende più vicine al mercato;
 - e) prevedere una deroga al limite Regionale per le aziende poste nei Comuni limitrofi il confine regionale a ridosso del Friuli Venezia Giulia o una distanza massima di Km. 40 per le aziende provenienti dal Friuli Venezia Giulia;
 - f) la vendita di prodotti certificati biologici;
 - g) la disponibilità di prodotti agricoli per tutto l'anno;
2. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità, garantendo la rappresentatività di tutte le categorie merceologiche ammesse, come meglio specificato all'art. 8.
 3. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.
 4. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a carattere stagionale, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita comunicato, per il rimanente periodo il posteggio potrà essere assegnato ad altro operatore, individuato con i medesimi criteri.

Art. 5 Autorizzazione all'utilizzo del posteggio

1. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione all'utilizzo del posteggio nel mercato agricolo di Conegliano.
2. L'assegnazione degli spazi dei posteggi viene fatta tenendo conto delle esigenze organizzative e di gestione generale del mercato, nel rispetto dei posteggi già storicamente assegnati.
3. Sarà possibile sospendere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari (debitamente documentati);
 - per motivi di salute o altre cause debitamente documentate;
 - esigenze di immediati lavori aziendali legati ad eventi particolari e non prevedibili;
 - la cessazione dalla partecipazione al mercato agricolo deve essere comunicata entro trenta giorni.

Art. 6 Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. Il "Mercato Agricolo di Conegliano" avrà le seguenti caratteristiche:
 - Luogo di svolgimento: P.le F.lli. Zoppas;
 - Individuazione dei posteggi: n. 17 posteggi delle dimensioni di mt. 5,00 lunghezza X mt. 3,00 profondità, dei quali n. 4 dedicati ai produttori agricoli che intendono offrire merci con carattere di stagionalità, come da planimetria allegata, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente regolamento;
 - Per gli autospacci si va in deroga alle misure sopra citate in quanto normalmente gli stessi sono di dimensioni maggiori;

- Frequenza: bisettimanale nelle giornate di mercoledì e sabato. Qualora la giornata di mercato coincida con una festività, il mercato non verrà svolto;
 - Orari: Il mercato agricolo si svolgerà di norma, nella sola fascia mattutina dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con possibilità di accedere all'area per le operazioni di carico e scarico un'ora e mezza prima dell'inizio e un'ora dopo il termine del mercato.
2. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, e/o delle iniziative collaterali di cui al successivo art. 13 il termine dell'orario di vendita potrà essere posticipato anche nelle ore pomeridiane e serali.
 3. L'amministrazione Comunale può inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni si renda necessario disporre dell'intera area, in tal caso l'Amministrazione si impegna a dare diretta comunicazione alle aziende agricole interessate con almeno 20 gg. di anticipo.

Art. 7 Tributi per l'occupazione del posteggio

1. L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune.

Art. 8 Prodotti agricoli in vendita

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole ammesse al mercato di seguito elencati:
 - a) Prodotti ortofrutticoli freschi;
 - b) Prodotti ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
 - c) Prodotti lattiero caseari (formaggio fresco, stagionato, burro, yogurt);
 - d) Carni e salumi;
 - e) Vino e / o derivati dalla produzione di uve e vino;
 - f) Olio di oliva d'origine;
 - g) Piante e fiori;
 - h) Miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura
 - i) Funghi coltivati;
 - j) Erbe officinali/aromatiche e loro derivati;
 - k) Prodotti ittici come previsto e secondo le limitazioni del D.M. 05/10/2010;
 - l) Prodotti da forno come previsto e secondo le limitazioni del D.M. 05/10/2010 e successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate;
2. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare attraverso documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
4. L'eventuale aggiunta successiva di altri prodotti aziendali, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata.

5. E' ammessa una quantità massima di n. 8 aziende per il settore orto-frutta e n. 2 aziende per settore tra le tipologie sopra citate.

Art. 9 Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli assegnatari dei posteggi al "Mercato Agricolo" di Conegliano, si impegnano:
 1. ad osservare il presente regolamento;
 2. a conferire al mercato esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione ; eventuali integrazioni dovranno essere richieste all' Amministrazione Comunale, con riserva di accettazione.
2. Per tutta la durata del mercato il posteggio deve essere mantenuto in ordine, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci in vendita sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto o alla conservazione ; chi lo occupa ha l'obbligo di non disperdere rifiuti o materiali di scarto e di utilizzare appositi contenitori idonei a consentire la raccolta differenziata anche delle parti organiche o umide. Al termine dell'attività di vendita, all'atto di lasciare il posteggio, deve provvedere all'asporto dei rifiuti e degli imballaggi per il successivo smaltimento o conferimento presso la propria azienda, lasciando il posteggio interamente sgombrato e pienamente restituito alla sua funzione di suolo pubblico.
3. Le aziende agricole partecipanti al mercato con la sottoscrizione del presente regolamento garantiscono la disponibilità di sottoporsi a visite di controllo presso il Mercato Agricolo, la loro sede aziendale ed i fondi rustici condotti, inoltre garantiscono la disponibilità della visione della documentazione cartacea richiesta per verificare l'effettiva capacità produttiva e provenienza dei prodotti posti in vendita, in particolare, copia del fascicolo aziendale redatto presso il CAA – Centro Assistenza Agricola e le fatture di acquisto e vendita dell'azienda al personale incaricato dall' Amm.ne Com.le che nell'esercizio dell'attività di controllo, avrà il compito di accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. L'imprenditore agricolo, su richiesta dei competenti organi di vigilanza , ha l'obbligo di esibire la comunicazione in originale di cui al D. Lgs. 228/2001 presentata al Comune.

Art. 10 Modalità di vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti aziendali, dai soci delle società di cui all'art. 1 c. 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
2. L'attività di vendita è esercitata dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Le operazioni di approntamento del banco sono esercitate dalle ore 6,30 alle ore 7,30.
Il ricarico delle merci potrà essere esercitato dalle ore 12,30 alle ore 13,00. Qualora l'imprenditore esaurisca anticipatamente all'orario previsto di fine vendita le proprie merci, non è autorizzato ad abbandonare il posteggio prima del normale orario di chiusura.
3. Ogni operatore dovrà esporre un cartello ben visibile con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofruitticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc..) e della località da cui proviene.

4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
5. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP – IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG.
6. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, con il piano di pesatura distante almeno 20 cm da merci o contenitori ad esso circostanti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Art. 11 Prezzi

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, per unità di misura, con appositi cartelli che riportino la tipologia e l'eventuale categoria del prodotto. Per i prodotti confezionati valgono le norme relative all'etichettatura, come espressamente previsto dalle norme vigenti.

Art. 12 Modalità di utilizzo del posteggio

1. Nell'utilizzo del posteggio gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà.
2. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
3. Nell'area del mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici, posta a disposizione dal Comune di Conegliano. Solo in casi eccezionali in cui non sia possibile fare altrimenti, è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
4. Le aziende agricole assegnatarie del posteggio possono esporre materiale pubblicitario ed identificativo della propria associazione di appartenenza (gazebo, bandiere, striscioni, abbigliamento, pubblicazioni, volantini ecc..) che abbiano attinenza con l'educazione alimentare, la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agricole del territorio, la stagionalità e la promozione di eventi direttamente collegati alla realtà del mercato.
5. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto aventi massa non superiore alle 3,5 t. , per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita, assicurando il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolando il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito. Completate le operazioni di scarico delle merci, i veicoli non possono sostare sull'area pedonale del Piazzale Zoppas, sulle corsie di circolazione degli autobus e sullo stallo di sosta dedicato al carico e scarico.

Art. 13 Educazione alimentare ed iniziative collaterali di promozione

1. I Produttori Agricoli assegnatari dei posteggi, d'intesa con il Comune di Conegliano, possono realizzare all'interno del mercato agricolo le seguenti attività collaterali didattiche, di informazione, di educazione alimentare e di orientamento dei consumi, legate ai prodotti alimentari, destinate agli utenti ed ai consumatori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie:

- a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
 - b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da creare disturbo al pubblico o agli altri operatori;
 - c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento;
2. Il Comune può organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato per promuovere i prodotti tipici, dandone diretta comunicazione alle aziende almeno 20 gg. prima dell'evento.
 3. Il programma delle iniziative collaterali è definito dal Comune, sulla base delle proposte ricevute, sentite le associazioni di categoria interessate.
 4. Qualora le iniziative coinvolgano l'intero mercato, la partecipazione degli operatori è obbligatoria.
 5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi dei prodotti locali, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli potrà realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l'attività del Mercato agricolo.

Art. 14 Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.
2. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 24 Novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale).
3. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge sopravvenute.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative;
5. Per le verifiche periodiche sulla provenienza, esclusività del prodotto aziendale e le caratteristiche dei prodotti, L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento istituisce apposita commissione comunale composta da tre membri effettivi così ripartiti:
 - a) un tecnico – agronomo nominato dal Comune di Conegliano;
 - b) un rappresentante dell'Ass.ne Agrimercato-Campagna Amica di Treviso;
 - c) un rappresentante di Agrinsieme Treviso;
 entrambi con qualifica di perito agrario, agronomo o titolo equipollente.

In base all'esito dei controlli periodici operati dalla commissione, il Sindaco adotterà nei confronti delle aziende che non sono risultate in regola con il presente regolamento, i provvedimenti descritti al successivo punto.
6. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - a) diffida scritta al verificarsi della prima infrazione;
 - b) sospensione della autorizzazione di posteggio, fino a 5 presenze continuative di mercato con l'accertamento della seconda violazione.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione di posteggio

1. L'Amministrazione Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione di posteggio, nei seguenti casi:
 - a) assenza ingiustificata a 10 mercati nell'arco di un anno per gli imprenditori agricoli con frequenza bisettimanale;
 - b) assenza ingiustificata a 5 mercati nell'arco di un anno per gli imprenditori agricoli con frequenza di una sola giornata settimanale;
 - c) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato di cui all'art. 2;
 - d) quando a seguito di diffida scritta e sospensione dell'autorizzazione di posteggio, l'azienda commetta la terza violazione al regolamento;
 - e) mancato pagamento di canoni e tributi dovuti.

Art. 16 Modifiche al regolamento

1. Ogni variazione o modifica al presente regolamento non può essere apportata, se non dal Consiglio Comunale di Conegliano, sentito preventivamente il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Allegato A

AI SIGNOR SINDACO
del Comune di Conegliano

Oggetto: Domanda di partecipazione al Mercato agricolo" di Conegliano (D. Lgs. 18.05.2001 n.228).

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ cap. _____
Via _____ n. _____
Codice fiscale _____
nella sua qualità di: Titolare Legale rappresentante
dell'azienda agricola _____
con sede legale a _____ cap. _____
Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ P. IVA _____
coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di _____ ;

CHIEDE

l'autorizzazione per la partecipazione alla vendita diretta del "Mercato Agricolo"
di CONEGLIANO che si svolge in Piazza F.lli Zoppas

NEI GIORNI DI:

MERCOLEDI'	Dalle ore 6,30 alle ore 13,00	
SABATO	Dalle ore 6,30 alle ore 13,00	

PERIODO DI PARTECIPAZIONE

ANNUALE	
STAGIONALE	
DAL	AL
DAL	AL

DICHIARA

- Di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento comunale per la disciplina del Mercato Agricolo;
- Di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile;
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs 18.05.2001 n. 228
-
- Altro (specificare).....
.....
.....

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.

(sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge)

ALLEGA ALLA PRESENTE

- Copia iscrizione registro imprese;
 - Copia documento di riconoscimento.
- Autocertificazione relativa ai prodotti posti in vendita (obbligatoria).

Altro (specificare)

.....

.....

.....

Il sottoscritto comunica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale l'Ufficio dovrà fare riferimento per comunicazioni inerenti l'istruttoria relativa alla presente istanza

.....@.....

Oppure

Telefono Fax

.....

Conegliano, li

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto
nato a il
C.F. Cittadinanza
e residente nel comune di (Prov.)
Via/.....:..... n.
in qualità di: Titolare Legale rappresentante
dell'azienda agricola

Consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all'esistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000

che tutti i prodotti posti in vendita in occasione del " Mercato agricolo " del Comune di Conegliano in P.le F.lli Zoppas sono **di produzione esclusiva della propria azienda Agricola.**

..... li

FIRMA *

(allegare copia del documento d'identità in corso di validità)

* La legge 191/98 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al dipendente addetto o quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore

RISERVATO ALL'UFFICIO:

Estremi del documento d'identità _____ Data _____

